

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 novembre 2001

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo</u>	Pag.	5
<u>Regolamento n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo</u>	»	10
<u>Regolamento n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica l'articolo 21 del regolamento n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare</u>	»	14
<u>Regolamento n. 1727/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	15
<u>Regolamento n. 1728/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali</u>	»	17
<u>Regolamento n. 1729/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica il regolamento n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare</u>	»	19
<u>Regolamento n. 1730/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica il regolamento n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera</u>	»	21
<u>Regolamento n. 1731/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica il regolamento n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie</u>	»	23
<u>Regolamento n. 1732/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera</u>	»	25

Regolamento n. 1733/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	Pag.	27
Regolamento n. 1734/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	29
Regolamento n. 1735/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	»	32
Regolamento n. 1736/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	35
Regolamento n. 1737/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	»	37
Regolamento n. 1738/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	»	39
Regolamento n. 1739/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	»	40
Regolamento n. 1740/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	»	43
Regolamento n. 1741/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	»	45
Regolamento n. 1742/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 253ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 429/90	»	47
Regolamento n. 1743/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 81ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 2571/97	»	48
Regolamento n. 1744/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 34ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento n. 2771/1999	»	50
Regolamento n. 1745/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	»	51
Regolamento n. 1746/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione ...	»	52
Regolamento n. 1747/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la nona gara parziale ai sensi del regolamento n. 690/2001 ..	»	55
Regolamento n. 1748/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 273ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento n. 1627/89	»	56
Regolamento n. 1749/2001 della Commissione, del 31 agosto 2001, relativo ai rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	»	58

Pubblicati nel n. L 234 del 1º settembre 2001

DIRETTIVE

Direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante
modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive
70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale

Pag. 59

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1724/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2001 riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea è preoccupata per la presenza di mine terrestri antipersona e di altri ordigni inesplosi nelle zone dove comunità civili cercano di superare le conseguenze di un conflitto armato.
- (2) Le mine terrestri antipersona causano sofferenze e perdite di vite umane, specie nelle parti più povere del mondo, e ostacolano gravemente lo sviluppo economico, il ritorno dei profughi e degli sfollati, l'inoltro degli aiuti umanitari, la ricostruzione, la riabilitazione e il ripristino di normali condizioni sociali.
- (3) La Comunità è determinata ad apportare il suo pieno contributo alla completa eliminazione, nei prossimi anni, delle mine terrestri antipersona in tutto il mondo.
- (4) La Comunità e i suoi Stati membri hanno dato il contributo più rilevante alle iniziative prese a livello internazionale per ovviare al dramma delle mine terrestri antipersona.
- (5) Poiché il processo finalizzato alla completa eliminazione delle mine terrestri antipersona si trova ancora nella fase iniziale, è opportuno che la Comunità continui a svolgere con decisione un ruolo guida fintantoché questo obiettivo non sarà stato totalmente raggiunto.

(6) Il presente regolamento è la risposta diretta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa).

(7) I contributi finanziari dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria ai paesi in via di sviluppo impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e firmatari della convenzione di Ottawa.

(8) L'azione comunitaria contro le mine è spesso parte integrante di iniziative di aiuto umanitario, di riabilitazione, di ricostruzione o di sviluppo, pur rimanendo un'attività discreta e specializzata, con priorità, esigenze organizzative e imperativi politici propri.

(9) Gli interventi già in corso o futuri attuati nell'ambito di dette iniziative e dei programmi quadro di ricerca e sviluppo di tecnologie a scopi di lotta contro le mine continueranno ad essere finanziati mediante linee di bilancio specifiche, cui il presente regolamento fornirà, ove opportuno, sostegno, completamento e coordinamento.

(10) Perché la Comunità possa contribuire efficacemente alle iniziative di prevenzione contro le mine, sarà necessario prevedere, parallelamente ad un'azione della Comunità nel campo della distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno, anche operazioni di distruzione delle scorte di simili mine.

(11) La ricerca scientifica dovrebbe essere intensificata, al fine di sviluppare tecnologie volte a facilitare l'individuazione delle mine e ad identificare con maggiore precisione le zone colpite.

(12) È essenziale che la Comunità sia in grado di controllare l'efficacia delle azioni di sminamento da essa finanziate. Essa deve quindi ricorrere a strumenti tecnici adeguati comprese, ove necessario, tecnologie militari.

⁽¹⁾ GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 115 e

GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 168.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 31 maggio 2001 (GU C 213 del 31.7.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2001.

- (13) Scopo del presente regolamento è costituire la base per un'impostazione coerente ed efficace dell'azione comunitaria contro le mine nei paesi in via di sviluppo, promuovendo l'elaborazione di una strategia integrata in stretto coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale in tutte le fasi dell'azione contro le mine.
- (14) Tale impostazione non dovrebbe precludere interventi comunitari in seguito a emergenze umanitarie, ovunque si verifichino.
- (15) Dette azioni devono inoltre essere in linea con la politica estera dell'Unione europea in senso lato, compresa la politica estera e di sicurezza comune.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) Data la minaccia che rappresenta per la vita umana e la dimensione mondiale che ha, il problema delle mine terrestri antipersona richiede procedure decisionali efficaci, flessibili e, ove necessario, rapide per il finanziamento delle azioni della Comunità.
- (18) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del considerando 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾.
- (19) La Comunità dovrebbe garantire la massima trasparenza nell'esecuzione dell'assistenza finanziaria e procederà a controlli rigorosi del modo in cui vengono impiegati i fondi assegnati.
- (20) La tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi e le altre irregolarità sono parte integrante del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione delle azioni della Comunità contro le mine terrestri antipersona nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, promuovendo al contempo una strategia sistematica e coerente di sminamento a scopo umanitario, quale risposta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (in seguito denominata «convenzione di Ottawa»).
2. Le azioni di cui al presente regolamento si svolgono nel territorio di paesi in via di sviluppo o sono direttamente legate a situazioni verificatesi in paesi in via di sviluppo, specie in

quelli più vulnerabili e in quelli che cercano di superare le conseguenze di conflitti.

Le azioni contro le mine devono essere integrate in tutte le strategie specifiche per i paesi in via di sviluppo che subiscono le conseguenze delle mine terrestri antipersona.

Articolo 2

1. L'azione comunitaria ai sensi del presente regolamento è volta a sostenere i paesi che subiscono le conseguenze provocate dalle mine terrestri antipersona ai fini della creazione delle condizioni necessarie per il loro sviluppo economico e sociale:

- favorendo l'elaborazione, il monitoraggio e l'applicazione di una strategia civile di azione contro le mine;
- assistendo i paesi colpiti nell'attuazione della convenzione di Ottawa;
- creando e sostenendo strutture internazionali e risorse locali nei paesi colpiti per attuare con la massima efficacia le azioni contro le mine;
- facendo fronte alle emergenze umanitarie, prevenendo gli incidenti e contribuendo alla riabilitazione delle vittime delle mine;
- incentivando la sperimentazione all'interno del paese e l'introduzione di attrezzature e di tecnologie appropriate per l'azione contro le mine;
- promuovendo nelle fasi iniziali della ricerca il coordinamento con gli utilizzatori finali dell'attrezzatura di sminamento e sostenendo l'impiego di tali tecnologie nei paesi più poveri colpiti dalle mine;
- promuovendo azioni di sminamento compatibili con l'ambiente locale e coerenti con lo sviluppo sostenibile della regione colpita;
- favorendo il coordinamento tra i soggetti internazionali dell'azione contro le mine.

2. Possono essere finanziate a norma del presente regolamento, tra l'altro, tutte le attività connesse all'azione contro le mine terrestri antipersona che concorrono al conseguimento di obiettivi necessari ai fini dello sviluppo economico e sociale, compresi:

- la sensibilizzazione al problema delle mine;
- la formazione di personale specializzato;
- l'individuazione e la demarcazione delle zone sospette;
- la localizzazione e l'identificazione delle mine terrestri antipersona;
- lo sminamento secondo gli standard umanitari e la distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno e, parallelamente, la distruzione delle scorte di simili mine;
- l'assistenza, la riabilitazione e la reintegrazione socioeconomica delle vittime;
- la gestione dell'informazione, compresi i sistemi di informazione geografica;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

h) le altre attività che contribuiscono a ridurre l'impatto umano, economico e ambientale delle mine terrestri antipersona.

3. Nell'ambito del paragrafo 2, si rivolgerà particolare attenzione agli interventi nei paesi più colpiti dalle mine, dove le mine terrestri antipersona, o, insieme ad esse, altri ordigni inesplosi mietono vittime tra i civili, o dove la presenza effettiva, o solo ipotetica, di questi ordigni ostacola considerevolmente il ripristino dell'attività economica e sociale o lo sviluppo, e richiede pertanto un impegno specifico a lungo termine che gli aiuti umanitari d'urgenza e gli aiuti alla ricostruzione non possono assicurare.

4. Per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia con i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito dei progetti di aiuto umanitario, riabilitazione, ricostruzione e sviluppo, le azioni contro le mine che possono essere finanziate nell'ambito di detti programmi o progetti continuano ad essere finanziate attraverso la linea di bilancio in cui rientra l'azione principale. All'occorrenza, queste attività possono essere integrate o sostenute da azioni contro le mine finanziate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

In linea di massima, i beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono i paesi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e parti contraenti della convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o i casi in cui l'amministrazione nazionale è inefficace.

Articolo 4

1. Possono essere partner beneficiari di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento, tra gli altri, le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali, le organizzazioni non governative (ONG), le amministrazioni nazionali, provinciali e locali, loro servizi, agenzie e istituti e gli operatori pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze ed esperienze.

2. La partecipazione alle gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti sono aperte, a pari condizioni, alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. In casi eccezionali pienamente giustificati, la partecipazione può essere estesa a paesi terzi.

3. Le società e altre organizzazioni partecipanti alle gare d'appalto dimostrano di perseguire una metodologia operativa che non espone i loro dipendenti a rischi indebiti e di disporre di un'adeguata assicurazione in materia di responsabilità civile e infortuni dei lavoratori.

Articolo 5

1. Il contributo comunitario a norma del presente regolamento può essere impiegato per finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il personale e gli altri servizi connessi all'azione

contro le mine; la verifica sperimentale delle attrezzature e delle tecnologie; il sostegno logistico, l'acquisto, la fornitura e il magazzinaggio delle attrezzature, le forniture e le opere necessarie per le azioni contro le mine; gli studi, le conferenze e le misure volte a rafforzare il coordinamento internazionale dell'azione contro le mine; le missioni di valutazione e di controllo; le attività volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione, nonché le spese necessarie per sottolineare la natura comunitaria degli aiuti.

2. I finanziamenti comunitari a norma del presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

3. Ove le azioni siano oggetto di accordi finanziari tra la Comunità e i paesi beneficiari, tali accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, diritti o altri oneri non è a carico della Comunità.

Articolo 6

La dotazione finanziaria per l'attuazione delle azioni comunitarie contro le mine per il periodo 2002-2009, nel quadro di tutti i regolamenti applicabili nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 4, è di 240 milioni di EUR, di cui 140 milioni sono destinati al finanziamento di azioni contro le mine a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo⁽¹⁾.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. La Commissione provvede, in base ad uno scambio regolare di informazioni, anche in loco, ad agevolare l'effettivo coordinamento dell'assistenza della Comunità e dei singoli Stati membri onde migliorare la coerenza e la complementarità dei loro programmi.

2. La Commissione può esplorare possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare gli Stati membri.

3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con i contributori e gli attori internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite, e con le ONG, nonché con istituzioni competenti come il centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari.

4. Sono adottate le misure necessarie per dare visibilità al contributo della Comunità.

⁽¹⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 9

1. La Commissione valuta, decide e gestisce le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

2. Le decisioni di finanziamento per un importo superiore a 3 milioni di EUR sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. La Commissione informa il competente comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tutte le decisioni di finanziamento per un importo inferiore a 3 milioni di EUR. Tale informazione è comunicata almeno una settimana prima dell'adozione della decisione di finanziamento.

4. La Commissione può adottare decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, purché non comportino modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

Articolo 10

1. I progetti si collocano nel quadro più ampio dello sviluppo o della ricostruzione del paese o della regione in questione e vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di impatto positivo e di rapporto costo-efficacia.

2. Ove possibile, i progetti sono esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antipersona coordinato dal governo beneficiario, dalla società locale in collaborazione con le ONG o da un'istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe consentire al governo beneficiario, alla società locale o alle ONG di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le capacità locali.

Articolo 11

In tutti gli accordi di finanziamento o i contratti conclusi nell'ambito del presente regolamento è previsto che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le procedure consuete definite dalla Commissione ai sensi delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

La Commissione può inoltre procedere a controlli e ispezioni in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾. Le misure adottate dalla Commissione assicureranno un'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CEEA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

unità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽³⁾.

Articolo 12

Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente a una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, un documento strategico sulle mine terrestri antipersona (APL), comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri di valutazione applicati alla loro realizzazione, ai fini del suo esame secondo le procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Il documento strategico APL riguarda, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi di altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio. Il documento strategico APL è parimenti trasmesso, per conoscenza, al Parlamento europeo.

Articolo 13

1. La Commissione valuta periodicamente gli interventi finanziati dalla Comunità onde stabilire se siano stati conseguiti i loro obiettivi e dare indicazioni su come migliorare l'efficacia delle azioni future.

2. Nella relazione annuale sulla cooperazione allo sviluppo realizzata dalla Comunità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull'andamento di tutti gli interventi della Comunità, nonché sui risultati delle valutazioni effettuate. La relazione specifica le azioni che sono state realizzate e indica gli importi rispettivi a fronte delle varie linee di bilancio.

Articolo 14

Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale di tutte le azioni comunitarie contro le mine, formulando suggerimenti per il futuro del presente regolamento e, ove necessario, proponendo modifiche dello stesso.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.

⁽³⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

REGOLAMENTO (CE) N. 1725/2001 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2001

riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea è preoccupata per la presenza di mine terrestri antipersona e di altri ordigni inesplosi nelle zone dove comunità civili cercano di superare le conseguenze di un conflitto armato.
- (2) Le mine terrestri antipersona causano sofferenze e perdite di vite umane e ostacolano gravemente lo sviluppo economico, il ritorno dei profughi e degli sfollati, l'inoltro degli aiuti umanitari, la ricostruzione, la riabilitazione e il ripristino di normali condizioni sociali.
- (3) La Comunità è determinata ad apportare il suo pieno contributo alla completa eliminazione, nei prossimi anni, delle mine terrestri antipersona in tutto il mondo.
- (4) La Comunità e i suoi Stati membri hanno dato il contributo più rilevante alle iniziative prese a livello internazionale per ovviare al dramma delle mine terrestri antipersona.
- (5) Poiché il processo finalizzato alla completa eliminazione delle mine terrestri antipersona si trova ancora nella fase iniziale, è opportuno che la Comunità continui a svolgere con decisione un ruolo guida fintantoché l'obiettivo non sarà stato totalmente raggiunto.
- (6) Il presente regolamento è la risposta diretta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa).
- (7) I contributi finanziari dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria ai paesi terzi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e firmatari della convenzione di Ottawa.
- (8) L'azione comunitaria contro le mine è spesso parte integrante di iniziative di aiuto umanitario, di riabilitazione, di ricostruzione o di sviluppo, pur rimanendo un'attività discreta e specializzata, con priorità, esigenze organizzative e imperativi politici propri.
- (9) Gli interventi già in corso o futuri attuati nell'ambito di dette iniziative e dei programmi quadro di ricerca e sviluppo di tecnologie a scopi di lotta contro le mine

continueranno ad essere finanziati mediante linee di bilancio specifiche, cui il presente regolamento fornirà, ove opportuno, sostegno, completamento e coordinamento.

- (10) Perché la Comunità possa contribuire efficacemente alle iniziative di prevenzione contro le mine, sarà necessario prevedere, parallelamente ad un'azione della Comunità nel campo della distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno, anche operazioni di distruzione delle scorte di simili mine.
- (11) La ricerca scientifica dovrebbe essere intensificata, al fine di sviluppare tecnologie volte a facilitare l'individuazione delle mine e ad identificare con maggiore precisione le zone colpite.
- (12) È essenziale che la Comunità sia in grado di controllare l'efficacia delle azioni di sminamento da essa finanziate. Essa deve quindi ricorrere a strumenti tecnici adeguati comprese, ove necessario, tecnologie militari.
- (13) Scopo del presente regolamento è costituire la base per un'impostazione coerente ed efficace dell'azione comunitaria contro le mine nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, promuovendo l'elaborazione di una strategia integrata in stretto coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale in tutte le fasi dell'azione contro le mine.
- (14) Tale impostazione non dovrebbe precludere interventi comunitari in seguito a emergenze umanitarie, ovunque si verificano.
- (15) Dette azioni devono inoltre essere in linea con la politica estera dell'Unione europea nel suo complesso, compresa la politica estera e di sicurezza comune.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (17) Data la minaccia che rappresenta per la vita umana e la dimensione mondiale che ha, il problema delle mine terrestri antipersona richiede procedure decisionali efficaci, flessibili e, ove necessario, rapide per il finanziamento delle azioni della Comunità.
- (18) La Comunità dovrebbe garantire la massima trasparenza nell'esecuzione dell'assistenza finanziaria e procederà a controlli rigorosi del modo in cui vengono impiegati i fondi assegnati.

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 173.⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (19) La tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi e le altre irregolarità sono parte integrante del presente regolamento.
- (20) Le operazioni di cui al presente regolamento rientrano nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo e sono necessarie per raggiungere uno degli scopi del trattato. Per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308.
- (21) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾ prevede una dotazione finanziaria per l'attuazione di tutte le azioni comunitarie contro le mine, comprese le azioni di cui al presente regolamento,
- d) facendo fronte alle emergenze umanitarie, prevenendo gli incidenti e contribuendo alla riabilitazione delle vittime delle mine;
- e) incentivando la sperimentazione all'interno del paese e l'introduzione di attrezzature e di tecnologie appropriate per l'azione contro le mine;
- f) promuovendo il coordinamento con gli utilizzatori finali dell'attrezzatura di sminamento nelle fasi iniziali della ricerca e per sostenere l'impiego di tali tecnologie nei paesi colpiti dalle mine;
- g) promuovendo azioni di sminamento compatibili con l'ambiente locale e coerenti con lo sviluppo sostenibile della regione colpita;
- h) favorendo il coordinamento tra i soggetti internazionali dell'azione contro le mine.

2. Possono essere finanziate a norma del presente regolamento, tra l'altro, tutte le attività connesse all'azione contro le mine terrestri antipersona che concorrono al conseguimento di obiettivi necessari ai fini dello sviluppo economico e sociale, compresi:

- a) la sensibilizzazione al problema delle mine;
- b) la formazione di personale specializzato;
- c) l'individuazione e la demarcazione delle zone sospette;
- d) la localizzazione e l'identificazione delle mine terrestri antipersona;
- e) lo sminamento secondo gli standard umanitari e la distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno e, parallelamente, la distruzione delle scorte di simili mine;
- f) l'assistenza, la riabilitazione e la reintegrazione socioeconomica delle vittime;
- g) la gestione dell'informazione, compresi i sistemi di informazione geografica;
- h) le altre attività che contribuiscono a ridurre l'impatto umano, economico e ambientale delle mine terrestri antipersona.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione delle azioni della Comunità contro le mine terrestri antipersona nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione nei paesi terzi, promuovendo al contempo una strategia sistematica e coerente di sminamento a scopo umanitario, quale risposta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (in seguito denominata «convenzione di Ottawa»).

2. Le azioni di cui al presente regolamento si svolgono nel territorio di paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo o sono direttamente legate a situazioni verificatesi in tali paesi, specie in quelli che cercano di superare le conseguenze di conflitti.

Le azioni contro le mine devono essere integrate in tutte le strategie specifiche e di cooperazione per i suddetti paesi terzi che subiscono le conseguenze delle mine terrestri antipersona.

Articolo 2

1. Le operazioni comunitarie ai sensi del presente regolamento sono volte a sostenere i paesi che subiscono le conseguenze provocate dalle mine terrestri antipersona ai fini della creazione delle condizioni necessarie per il loro sviluppo economico e sociale:

- a) favorendo l'elaborazione, il monitoraggio e l'applicazione di una strategia civile di azione contro le mine;
- b) assistendo i paesi colpiti nell'attuazione della convenzione di Ottawa;
- c) creando e sostenendo strutture internazionali e risorse locali nei paesi colpiti per attuare con la massima efficacia le azioni contro le mine;

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

3. Nell'ambito del paragrafo 2, si rivolgerà particolare attenzione agli interventi nei paesi più colpiti dalle mine, dove le mine terrestri antipersona, o, insieme ad esse, altri ordigni inesplosi mietono vittime tra i civili, o dove la presenza effettiva, o solo ipotetica, di questi ordigni ostacola considerevolmente il ripristino dell'attività economica e sociale o lo sviluppo, e richiede pertanto un impegno specifico a lungo termine che gli aiuti umanitari d'urgenza e gli aiuti alla ricostruzione non possono assicurare.

4. Per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia con i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito dei progetti di aiuto umanitario, riabilitazione, ricostruzione e sviluppo, le azioni contro le mine che possono essere finanziate nell'ambito di detti programmi o progetti continuano ad essere finanziate attraverso la linea di bilancio in cui rientra l'azione principale. All'occorrenza, queste attività possono essere integrate o sostenute da azioni contro le mine finanziate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

In linea di massima, i beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono i paesi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e parti contraenti della convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o i casi in cui l'amministrazione nazionale è inefficace.

Articolo 4

1. Possono essere partner beneficiari di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento, tra gli altri, le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali, le organizzazioni non governative (ONG), le amministrazioni nazionali, provinciali e locali, loro servizi, agenzie e istituti e gli operatori pubblici e privati in possesso delle necessarie competenze ed esperienze.

2. La partecipazione alle gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti sono aperte, a pari condizioni, alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. In casi eccezionali pienamente giustificati, la partecipazione può essere estesa a paesi terzi.

3. Le società e altre organizzazioni partecipanti alle gare d'appalto dimostrano di perseguire una metodologia operativa che non espone i loro dipendenti a rischi indebiti e di disporre di un'adeguata assicurazione in materia di responsabilità civile e infortuni dei lavoratori.

Articolo 5

1. Il contributo comunitario a norma del presente regolamento può essere impiegato per finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il personale e gli altri servizi connessi all'azione contro le mine; la verifica sperimentale delle attrezzature e delle tecnologie; il sostegno logistico, l'acquisto, la fornitura e il magazzinaggio delle attrezzature, le forniture e le opere necessarie per le azioni contro le mine; gli studi, le conferenze e le misure volte a rafforzare il coordinamento internazionale dell'azione contro le mine; le missioni di valutazione e di controllo, nonché le attività volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione.

2. I finanziamenti comunitari a norma del presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

3. Ove le azioni siano oggetto di accordi finanziari tra la Comunità e i paesi partner, tali accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, diritti o altri oneri non è a carico della Comunità.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

1. La Commissione provvede, in base ad uno scambio regolare di informazioni, anche in loco, ad agevolare l'effettivo coordinamento dell'assistenza della Comunità e dei singoli Stati membri onde migliorare la coerenza e la complementarità dei loro programmi.

2. La Commissione può esplorare possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare gli Stati membri.

3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con i contributori e gli attori internazionali, in particolare quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite, e con le ONG, nonché con istituzioni competenti come il centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari.

4. Sono adottate le misure necessarie per dare visibilità al contributo della Comunità.

Articolo 8

1. La Commissione valuta, decide e gestisce le azioni contemplate dal presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

2. Le decisioni di finanziamento per un importo superiore a 3 milioni di EUR sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. La Commissione informa il competente comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tutte le decisioni di finanziamento per un importo inferiore a 3 milioni di EUR. Tale informazione è comunicata almeno una settimana prima dell'adozione della decisione di finanziamento.

4. La Commissione può adottare decisioni che modificano decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, purché non comportino modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

Articolo 9

1. I progetti si collocano nel quadro più ampio della ricostruzione del paese o della regione in questione e vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di impatto positivo e di rapporto costo-efficacia.

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

2. Ove possibile, i progetti sono esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antipersona coordinato dal governo beneficiario, dalla società locale in collaborazione con le ONG o da un'istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe consentire al governo beneficiario, alla società locale o alle ONG di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le capacità locali.

Articolo 10

In tutti gli accordi di finanziamento o i contratti conclusi nell'ambito del presente regolamento è previsto che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le procedure consuete definite dalla Commissione ai sensi delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario.

La Commissione può inoltre procedere a controlli e ispezioni in loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾. Le misure adottate dalla Commissione assicureranno un'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 11

Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente a una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 6, un documento strategico sulle mine terrestri antipersona (APL), comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri di

valutazione applicati alla loro realizzazione, ai fini del suo esame secondo le procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Il documento strategico APL riguarda, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi di altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio. Il documento strategico APL è parimenti trasmesso, per conoscenza, al Parlamento europeo.

Articolo 12

La Commissione valuta periodicamente gli interventi finanziati dalla Comunità onde stabilire se siano stati conseguiti i loro obiettivi e dare indicazioni su come migliorare l'efficacia delle azioni future.

Articolo 13

Ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale di tutte le azioni comunitarie contro le mine formulando suggerimenti per il futuro del presente regolamento e, ove necessario, proponendo modifiche dello stesso.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1726/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 luglio 2001
che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti di taluni accordi internazionali relativi alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare, in particolare della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999.
- (2) Detta convenzione è stata approvata con la decisione 2000/421/CE del Consiglio, del 13 giugno 2000, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 ⁽³⁾.
- (3) È necessario che l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio ⁽⁴⁾ sia adeguato nella sostanza per renderlo conforme a quanto disposto dagli articoli III e IV della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 è modificato come segue:

«Articolo 21

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, fissa la parte a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in tonnellate di equivalente grano o in valore, oppure in entrambi, previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri.

2. La Commissione assicura il coordinamento della Comunità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e dei suoi Stati membri sia almeno pari all'impegno previsto da detta convenzione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 108.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 luglio 2001.

⁽³⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1727/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	74,7
	999	74,7
0805 30 10	388	72,7
	524	56,4
	528	67,7
	999	65,6
0806 10 10	052	73,0
	999	73,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	89,3
	400	77,8
	512	72,4
	528	63,6
	804	104,5
	999	81,5
0808 20 50	052	109,2
	999	109,2
0809 30 10, 0809 30 90	052	108,0
	999	108,0
0809 40 05	052	75,4
	064	58,7
	066	61,1
	068	48,7
	094	41,0
	999	57,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L. 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1728/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	28,50
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	26,50
1006 30 92 9100	217,00
1006 30 92 9900	217,00
1006 30 94 9100	217,00
1006 30 94 9900	217,00
1006 30 96 9100	217,00
1006 30 96 9900	217,00
1006 30 98 9100	194,00
1006 30 98 9900	—
1006 30 65 9900	217,00
1007 00 90 9000	26,50
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	42,50
1102 20 10 9200	37,07
1102 20 10 9400	31,78
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	47,66
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1729/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,
considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1552/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	21,00	21,00	21,00	25,00
Granturco (1005 90 00)	32,50	32,50	32,50	35,50
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	21,00	21,00	21,00	25,00
Avena (1004 00 00)	21,00	21,00	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1730/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del
settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1551/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.
⁽⁴⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	17,00	17,00
Orzo (1003 00 90)	17,00	17,00
Granturco (1005 90 00)	29,50	29,50
Frumento duro (1001 10 00)	17,00	17,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1731/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00
Granturco	(1005 90 00)	29,50
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00
Avena	(1004 00 00)	17,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1732/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2001

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.
⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.
⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	223,00	223,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1733/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole
Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	223,00
Rotture di riso (1006 40)	49,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1734/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	11,56	1,56
	di bassa qualità	27,76	17,76
1002 00 00	Segala	26,79	16,79
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	26,79	16,79
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	26,79	16,79
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	70,93	60,93
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	70,93	60,93
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	51,50	41,50

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 17.8.2001 al 30.8.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	124,78	119,89	109,30	93,30	194,25 (**)	184,25 (**)	109,82 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	17,27	11,66	9,20	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,70	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,31 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,43 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 1735/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2001

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Qualora il titolo di esportazione, la cui restituzione è stata fissata in conformità del primo comma, venga utilizzato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti, espressi in equivalente zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

—

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,20 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,20 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	78,28 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,20 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,20 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1686/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1711/2001 ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1686/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1686/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 228 del 24.8.2001, pag. 6.
⁽³⁾ GU L 233 del 31.8.2001, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,90 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,44 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,90 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,44 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	41,20
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	41,20
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	41,20
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4120

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1737/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2001

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Tuttavia, l'articolo 48 del citato regolamento prevede la riscossione del contributo di magazzino sullo zucchero in giacenza al 30 giugno 2001 con la conseguenza che tali quantitativi di zucchero disponibili nella Comunità durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2001 sono stati effettivamente assoggettati al contributo di magazzino pari a 2,00 EUR per 100 kg di zucchero bianco. Occorre pertanto tener conto del contributo per la fissazione delle restituzioni del mese di settembre 2001. Allorché la trasformazione del prodotto di base ha luogo dopo il 30 settembre 2001, occorre pertanto ridurre detta restituzione di 2 EUR per 100 kg netti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata per 100 kg netti a 34,890 EUR.

Qualora il prodotto di base che beneficia della restituzione alla produzione fissata al primo comma venga trasformato dopo il 30 settembre 2001, la restituzione alla produzione suddetta è ridotta di 2 EUR per 100 chilogrammi netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1738/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,222 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (¹)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (²)	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(⁷)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	234,72	77,81	113,02	0,00	176,04
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	234,72	77,81	113,02	0,00	176,04
1006 30 21	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(⁷)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(⁷)	41,18	(⁷)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	234,72	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	302,31	249,80	255,63	263,27	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	222,64	230,28	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,99	32,99	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1740/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	-5,91
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	-5,91
1107 20 00 9000	A00	0	-1,39	-2,77	-4,16	-5,54	-6,93

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 3	7° term. 4	8° term. 5	9° term. 6	10° term. 7	11° term. 8
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,09	-8,27	-9,45	-10,63	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,09	-8,27	-9,45	-10,63	—	—
1107 20 00 9000	A00	-8,31	-9,70	-11,09	-12,47	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2	6° term. 3
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1002 00 00 9000	C02	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
	A02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	—	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	-0,93	-1,86	-2,79	-3,72	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0,00	-0,93	-1,86	-2,79	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-1,19	-2,38	-3,57	-4,76	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-1,10	-2,19	-3,29	-4,39	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-1,01	-2,03	-3,04	-4,05	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,95	-1,90	-2,85	-3,79	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,40	-2,79	-4,19	-5,58	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,25	-2,49	-3,74	-4,98	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,27	-2,55	-3,82	-5,10	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 tutte le destinazioni a eccezione della Polonia

C02 Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Jugoslavia a eccezione delle Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan

A05 altri paesi terzi.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 253ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 253ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1743/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 81ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 81ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 81ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 34ª gara effettuata nel quadro della gara
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 34ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 28 agosto 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.
- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1432/2001 della Commissione ⁽⁵⁾. Questo elenco dev'essere

modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Irlanda in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1432/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Italia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Portogallo, Svezia, Spagna e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1432/2001 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001**

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 21 300 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.
- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 21 300 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	174,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	217,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	174,00		R02	EUR/t	194,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	174,00		R03	EUR/t	199,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	174,00		A97	EUR/t	194,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	174,00		021 e 023	EUR/t	194,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	174,00	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	217,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	174,00		A97	EUR/t	194,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	174,00	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	194,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	174,00		064	EUR/t	—
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		A97	EUR/t	194,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	174,00	1006 30 67 9900	021 e 023	EUR/t	194,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	174,00		064	EUR/t	—
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	174,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	217,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	194,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	217,00		R03	EUR/t	199,00
	R02	EUR/t	194,00		064	EUR/t	—
	R03	EUR/t	199,00	1006 30 92 9900	A97	EUR/t	194,00
	064	EUR/t	—		064	EUR/t	—
	A97	EUR/t	194,00		A97	EUR/t	194,00
	021 e 023	EUR/t	194,00		021 e 023	EUR/t	194,00
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	217,00	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	217,00
	A97	EUR/t	194,00		R02	EUR/t	194,00
	064	EUR/t	—		R03	EUR/t	199,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	217,00		064	EUR/t	—
	R02	EUR/t	194,00	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	194,00
	R03	EUR/t	199,00		064	EUR/t	—
	064	EUR/t	—		R01	EUR/t	217,00
	A97	EUR/t	194,00	1006 30 96 9100	R02	EUR/t	194,00
	021 e 023	EUR/t	194,00		R03	EUR/t	199,00
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	217,00		064	EUR/t	—
	064	EUR/t	—		A97	EUR/t	194,00
	A97	EUR/t	194,00		021 e 023	EUR/t	194,00
				1006 30 96 9900	R01	EUR/t	217,00
					A97	EUR/t	194,00
					064	EUR/t	—
				1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	194,00
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 5 000 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 5 000 t,

Destinazioni 021 e 023: 1 000 t,

Destinazione 064: 10 000 t,

Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1747/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001**

che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la nona gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1648/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1688/2001 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la nona gara parziale del 27 agosto 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la nona gara parziale del 27 agosto 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 164,90 EUR/100 kg,
- Irlanda: 183,50 EUR/100 kg,
- Spagna: 157,47 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.
⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2001, pag. 21.
⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.
⁽⁶⁾ GU L 288 del 24.8.2001, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1748/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001**

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 273ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1689/2001 ⁽⁶⁾.

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2001 ⁽⁸⁾.

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 273ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle neces-

sità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento.

(4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Dopo l'esame delle offerte presentate, conviene non dare seguito a questa gara.

(5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 273ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 221,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
- il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 3 756 t.

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 225,50 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
- il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 809 t.

c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001, non viene dato seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 228 del 24.8.2001, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1749/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime

delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 31 agosto 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1185/2001 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 31 agosto 2001 e prima del 17 settembre 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 161 del 16.6.2001, pag. 26.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2001

recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali è una preoccupazione di primaria importanza ed è necessario garantire che i prodotti immessi in circolazione nella Comunità per l'alimentazione animale siano sicuri. La direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ⁽⁴⁾ contribuisce al conseguimento di tale obiettivo.
- (2) La direttiva 74/63/CEE del Consiglio è stata abrogata dall'articolo 16 della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽⁵⁾. Pertanto i riferimenti alla direttiva 74/63/CEE devono essere modificati conformemente alla tabella di cui all'allegato IV della direttiva 1999/29/CE.
- (3) Per quanto concerne il riferimento alla circolazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, occorre armonizzare le definizioni contenute nelle direttive 70/524/CEE ⁽⁶⁾, 95/53/CE e 96/25/CE ⁽⁷⁾ concernenti il settore dell'alimentazione animale.

⁽¹⁾ GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 28 e GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 279.

⁽²⁾ GU C 367 del 20.12.2000, pag. 11.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 febbraio 2001 (GU C 93 del 23.3.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 19 giugno 2001.

⁽⁴⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 81).

⁽⁵⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

⁽⁶⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE del Consiglio (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

⁽⁷⁾ Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 3.5.2000, pag. 36).

(4) Recentemente si è verificata, per due volte, una grave contaminazione da diossina in prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Vista l'esperienza conseguita in questi casi di contaminazione, è opportuno migliorare le procedure applicabili quando un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente oppure quando si constatano violazioni della direttiva 1999/29/CE. Si tratta in tal modo di gestire meglio i rischi che non consentirebbero di garantire il livello di protezione della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente previsto dalla normativa comunitaria relativa all'alimentazione animale, senza tuttavia banalizzare tali procedure speciali applicandole sistematicamente a problemi insignificanti.

(5) Dall'ispezione effettuata dalla Commissione a seguito della contaminazione da diossina di alimenti per animali e della catena alimentare umana è risultato che gli Stati membri hanno avuto difficoltà a gestire una crisi così inconsueta. Alla luce dell'esperienza acquisita e perché i rischi gravi inerenti a un prodotto destinato all'alimentazione animale siano gestiti in modo da garantire un'efficacia equivalente in tutta la Comunità, occorre introdurre disposizioni che impongano agli Stati membri di predisporre piani operativi di emergenza atti a far fronte a casi di emergenza nel settore dell'alimentazione animale.

(6) In caso di rischio grave in uno o più Stati membri per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente dovuto a prodotti destinati all'alimentazione animale e qualora detto rischio non possa essere adeguatamente affrontato dallo o dagli Stati membri interessati, è indispensabile che la Commissione possa prendere tutte le misure precauzionali necessarie e possa sospendere gli scambi commerciali e le esportazioni di prodotti destinati all'alimentazione animale in provenienza da tutto il territorio dello o degli Stati membri interessati o da parte di essi o fissare condizioni speciali per i relativi prodotti o sostanze.

(7) La direttiva 1999/29/CE Consiglio fissa i contenuti massimi consentiti di certi prodotti e sostanze indesiderabili nei mangimi e nelle materie prime per mangimi.

(8) È già stato istituito un sistema che consente agli Stati membri di essere informati dagli operatori, a tutti gli stadi della catena di produzione di alimenti per animali, in merito a determinati casi di non conformità alla normativa sulle sostanze e i prodotti indesiderabili. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto dell'analogo dispositivo previsto dalla normativa comunitaria sulla

sicurezza generale dei prodotti, occorre migliorare il sistema ed estenderne l'applicabilità a tutti i casi in cui un operatore constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio serio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.

- (9) Attualmente l'obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione è previsto se è probabile che una partita di mangimi o di materie prime per mangimi non conforme per contenuti massimi di prodotti o sostanze indesiderabili venga inviata ad altri Stati membri.
- (10) È necessario inglobare questo sistema di scambio rapido d'informazioni nel dispositivo della direttiva 95/53/CE e stabilire procedure standard per il suo funzionamento, affinché esso possa essere applicato in futuro in tutti i casi in cui un prodotto comprometta la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e affinché sia migliorato il sistema di controlli nel suo complesso. Per ragioni di semplicità e di efficienza, il sistema dovrebbe applicarsi anche quando uno Stato membro respinge, nel quadro del controllo all'importazione, un prodotto proveniente da un paese terzo. Tali procedure standard potrebbero comprendere, mediante talune modifiche, le procedure fissate per lo scambio di informazioni in casi di emergenza, a norma della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, sulla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾.
- (11) Non è possibile elencare tutte le contaminazioni potenzialmente pericolose di origine biologica o chimica, che possono verificarsi accidentalmente o a seguito di azioni illegali e che possono contaminare un prodotto destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale.
- (12) Occorrerebbe tener presente i rischi derivanti da un'etichettatura erronea oppure originati nel corso della manipolazione, del trasporto, della conservazione o della trasformazione.
- (13) Per migliorare l'efficacia del sistema di controlli e le relative misure ispettive, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti, in caso di sospetta contaminazione che presenti un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, a verificare la natura e l'entità della contaminazione nonché ad adoperarsi per identificare l'origine allo scopo di poter individuare eventuali altre contaminazioni.
- (14) La direttiva 95/53/CE stabilisce che gli Stati membri trasmettano annualmente alla Commissione, per la prima volta anteriormente al 1° aprile 2000, informazioni sui risultati dei controlli effettuati. Tali relazioni saranno utilizzate dalla Commissione per elaborare e presentare una relazione globale e sintetica sui controlli effettuati a livello comunitario, nonché una proposta relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno successivo. Le informazioni sulla contaminazione che incide sulla sicurezza di un prodotto destinato ad essere utilizzato nell'alimentazione animale sono prese

in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione nel fissare le priorità per i programmi annuali coordinati di controlli. Tutte le informazioni fornite sui rischi per la salute umana, la salute degli animali o per l'ambiente, inerenti alla circolazione e all'utilizzazione di prodotti destinati all'alimentazione animale possono essere analizzate in modo migliore se presentate in forma armonizzata e standardizzata.

- (15) Tenuto conto di quanto precede è necessario modificare conseguentemente le direttive 70/524/CEE, 95/53/CE, 96/25/CE e 1999/29/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/53/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

- a) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— nella direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (*).

(*) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.»

- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) “prodotto destinato all'alimentazione animale” o “prodotto”: l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;»

- c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) “immissione in circolazione” o “circolazione”: la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimento in sé.»

- 2) È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. Gli Stati membri elaborano piani operativi di emergenza in cui sono illustrate le azioni da intraprendere senza indugio qualora si constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e in cui sono precisati competenze, responsabilità e circuiti di trasmissione delle informazioni. Gli Stati membri rivedono detti piani secondo la necessità, segnatamente in funzione dell'evoluzione dell'organizzazione dei servizi di controllo e alla luce dell'esperienza acquisita, tra l'altro, anche tramite eventuali simulazioni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani operativi di emergenza predisposti e le relative modifiche.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

3. La Commissione esamina i piani operativi di emergenza e segnala agli Stati membri interessati le eventuali modifiche utili affinché i piani operativi di emergenza dei vari Stati membri offrano garanzie d'efficacia equivalenti. Se necessario al conseguimento di detto obiettivo, la Commissione può fissare, secondo la procedura di cui all'articolo 23, linee guida volte all'armonizzazione dei piani operativi di emergenza.»

3) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), mediante controlli per campione e di natura non discriminatoria. In particolare, nella misura necessaria per l'espletamento di tali controlli per campione, gli Stati membri possono chiedere agli operatori di segnalare l'arrivo dei prodotti a tale autorità competente. Gli Stati membri informano la Commissione ove si avvalgano di tale possibilità.»

4) All'articolo 13, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— eventuale neutralizzazione della nocività.»

5) All'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui i prodotti siano distrutti, siano utilizzati per altri fini, siano rinviati nel paese d'origine o neutralizzati, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con lo Stato membro di spedizione. Lo Stato membro di spedizione adotta tutte le misure necessarie e comunica allo Stato membro di destinazione la natura dei controlli effettuati, i loro risultati, le decisioni prese e le relative motivazioni.»

6) È aggiunta la seguente sezione 3 bis:

«Sezione 3 bis

Clausola di salvaguardia

Articolo 15 bis

1. Qualora si manifesti in uno o più Stati membri un problema, causato da un prodotto destinato all'alimentazione animale, che può presentare un grave rischio per la salute umana, la salute degli animali oppure per l'ambiente e che non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo o dagli Stati membri interessati, la Commissione, agendo di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro adotta senza indugio in funzione della gravità della situazione, le seguenti misure secondo la procedura di cui all'articolo 23 bis:

- sospende l'immissione in circolazione all'interno della Comunità l'impiego nell'alimentazione degli animali o le esportazioni verso paesi terzi di prodotti provenienti dall'intero territorio dello o degli Stati membri in questione o da parte di esso oppure provenienti da una o più aziende situate nel territorio della Comunità, o
- stabilisce condizioni speciali per l'immissione in circolazione nella Comunità, per l'impiego nell'alimentazione degli animali o per le esportazioni verso paesi terzi di prodotti provenienti dall'intero terri-

torio dello(degli) Stato(i) membro(i) in questione o da parte di esso oppure provenienti da una o più aziende situate nel territorio della Comunità.

2. Tuttavia, in casi urgenti, la Commissione può adottare in via provvisoria le misure di cui al paragrafo 1 previa consultazione dello Stato o degli Stati membri interessati e dopo averne informato gli altri Stati membri. Entro dieci giorni lavorativi essa adisce il Comitato permanente degli alimenti per animali istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE (*), conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 bis, in vista dell'estensione, della modifica o della revoca di dette misure.

Qualora uno Stato membro abbia informato ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure di protezione e qualora la Commissione non abbia fatto ricorso alle misure di cui al paragrafo 1, detto Stato membro può adottare misure cautelari temporanee relative all'utilizzo o all'immissione in circolazione. Lo Stato membro che adotta tali misure ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Entro dieci giorni lavorativi, quest'ultima sottopone la questione al comitato permanente degli alimenti per animali, conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 bis, in vista dell'estensione, della modifica o della revoca delle misure cautelari temporanee nazionali adottate da tale Stato membro.

Articolo 15 ter

La Commissione informa il Parlamento europeo delle misure prese ai sensi degli articoli 9 bis e 15 bis.

(*) GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1.»

7) È aggiunto il seguente capo:

«CAPO III bis

SISTEMA D'INFORMAZIONE PER I PERICOLI DA ALIMENTI PER ANIMALI

Articolo 16 bis

Gli Stati membri prescrivono che i responsabili delle aziende informino immediatamente le autorità competenti degli Stati membri se dispongono di informazioni che li inducono a ritenere che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale da essi introdotti nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo oppure da essi immessi in circolazione o detenuti o ancora di cui sono proprietari:

- supera i contenuti massimi contemplati dall'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE oltre i quali il prodotto non deve più essere distribuito tale e quale agli animali né deve essere mescolato ad altri prodotti destinati all'alimentazione animale, o
- non è conforme a una delle altre disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva e presenta a motivo di tale non conformità un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, tenuto conto della destinazione prevista.

I responsabili delle aziende forniscono tutte le informazioni che consentono di identificare con precisione il prodotto o la partita in questione, una descrizione il più possibile completa del rischio che esso presenta e tutte le indicazioni disponibili che risultino utili per rintracciare il prodotto. Comunicano inoltre alle autorità competenti degli Stati membri, illustrandoli, gli interventi prospettati per prevenire rischi per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente.

Gli Stati membri prescrivono gli stessi obblighi in materia di informazione sui pericoli che presentano i prodotti destinati all'alimentazione animale, per il personale che garantisce la sorveglianza sanitaria degli allevamenti quale indicato all'articolo 10 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti (*), nonché per i responsabili dei laboratori che effettuano le analisi.

Se del caso, le autorità competenti applicano le disposizioni previste agli articoli 8, 11 o 13.

Articolo 16 ter

1. Qualora le autorità competenti degli Stati membri dispongano di informazioni che indicano, sulla scorta degli elementi disponibili di valutazione dei rischi che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, esse verificano le informazioni ricevute e, se del caso, prendono le misure necessarie a garantire che la partita non venga utilizzata nell'alimentazione animale e, in particolare, assoggettano la partita a restrizioni ed effettuano immediatamente un'inchiesta relativa:

- alla natura del pericolo e, se necessario, all'entità delle sostanze indesiderabili,
- alla possibile origine delle sostanze indesiderabili o del pericolo,

per precisare la valutazione dei rischi.

Se del caso, tale valutazione dei rischi è estesa ad altre partite dello stesso prodotto o ad altri prodotti della catena dell'alimentazione umana o animale, che possano contenere sostanze indesiderabili o ai quali tale pericolo abbia potuto estendersi, prendendo in considerazione l'eventuale aggiunta di sostanze indesiderabili in altri prodotti destinati all'alimentazione animale e l'eventuale riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dell'alimentazione animale.

2. Se l'esistenza di un rischio grave è confermata sulla base di quanto stabilito al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che la destinazione finale della partita contenente sostanze indesiderabili, ivi inclusi l'eventuale decontaminazione, o altre operazioni di neutralizzazione della nocività, ritrattamento o distruzione, non possa avere effetti nocivi per la salute umana o la salute degli animali o per l'ambiente e qualora le sostanze indesiderabili o il pericolo della presenza di tali sostanze abbiano potuto estendersi ad altre partite o alla

catena dell'alimentazione animale o umana, effettuano immediatamente l'identificazione e l'assunzione del controllo sulle altre partite di prodotti ritenuti pericolosi, procedendo, se del caso, all'identificazione degli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi e all'applicazione delle misure previste dalla direttiva 96/23/CE o da altre disposizioni comunitarie pertinenti relative alla salute degli animali o alla sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale, garantendo il coordinamento tra i competenti servizi di controllo, allo scopo di evitare che prodotti pericolosi vengano immessi in circolazione e affinché siano applicate le procedure di ritiro dei prodotti già presenti sul mercato.

Articolo 16 quater

1. Qualora uno Stato membro constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale immesso in circolazione nel suo territorio e in quello di altri Stati membri o che un prodotto, proveniente da un paese terzo, introdotto nel territorio della Comunità ai fini dell'immissione in circolazione in uno o più Stati membri:

- supera i contenuti massimi contemplati dall'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE oltre i quali il prodotto non deve più essere distribuito tale e quale agli animali né deve essere mescolato ad altri prodotti destinati all'alimentazione animale, o
- non è conforme a una delle altre disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva e presenta a motivo di tale non conformità un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, tenuto conto della destinazione prevista,

tale Stato membro allerta immediatamente la Commissione mediante notifica.

Esso provvede a fornire gli elementi sufficienti per identificare, rintracciare e controllare i prodotti in questione e, se del caso gli animali vivi con essi alimentati e indica le misure cautelative previste o già adottate affinché la Commissione possa a sua volta informare adeguatamente gli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri interessati informano immediatamente la Commissione delle conseguenti misure prese riguardo ai pericoli notificati, fornendo anche informazioni relative alla cessazione della situazione di rischio.

3. La Commissione e gli Stati membri instaurano un sistema di scambio rapido di informazioni e ne garantiscono il funzionamento alle condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 23 al fine di agevolare la trasmissione e la diffusione delle segnalazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle informazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo delle misure prese per agevolare la trasmissione e la diffusione delle segnalazioni.

(*) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.»

8) All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri prescrivono che gli agenti incaricati del controllo siano tenuti al segreto professionale. Tale disposizione non deve tuttavia recare pregiudizio alla possibilità per le autorità competenti degli Stati membri di procedere alla diffusione di informazioni quando ciò è necessario per prevenire un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente.»

9) L'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 17 bis

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, esperti della Commissione possono, nella misura necessaria per l'applicazione uniforme delle prescrizioni della presente direttiva, effettuare ispezioni in loco in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Lo Stato membro sul cui territorio è effettuata un'ispezione fornisce agli esperti piena assistenza per l'espletamento della loro missione. La Commissione informa le autorità competenti, gli Stati membri e il Parlamento europeo sull'esito delle ispezioni effettuate.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23.»

10) L'articolo 22 è così modificato:

a) Alla fine del paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«Tali informazioni sono presentate in forma di relazioni annuali in base a un modello che verrà stabilito conformemente all'articolo 23.»;

b) alla fine del paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«La relazione globale e sintetica di cui al primo comma è comunicata al Parlamento europeo.»

Articolo 2

Nella direttiva 70/524/CEE, all'articolo 2, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k) "immissione in circolazione" o "circolazione": la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimenti in sé».

Articolo 3

Nella direttiva 96/25/CE all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "immissione in circolazione" o "circolazione": la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o meno, nonché la vendita e le altre forme di trasferimenti in sé».

Articolo 4

All'articolo 12 della direttiva 1999/29/CE del Consiglio i paragrafi 3 e 4 sono abrogati.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi il 1° settembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° maggio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(4651726/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 2 0 0 8 6 0 0 1 *

L. 6.000
€ 3,10